



CERPA ITALIA ONLUS
SEDE LEGALE
via Milano, 104 - 38122 Trento
P.Iva 01494480229
C.f. 96033140227

CERPA ITALIA ETS

STATUTO

Art. 1 – Denominazione e assenza di finalità lucrative

È costituita, ai sensi del D. Lgs. n. 117/2017, del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia per quanto compatibili, l'Associazione riconosciuta denominata "Centro Europeo di Ricerca e Promozione dell'Accessibilità ITALIA" in sigla "C.E.R.P.A. ITALIA".

Una volta ottenuta l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la denominazione sarà integrata automaticamente con le parole "Ente del Terzo Settore" e, in sigla, diventerà "C.E.R.P.A. ITALIA ETS".

L'Associazione opera sull'intero territorio nazionale e può aderire anche a coordinamenti nazionali, europei ed internazionali.

L'Associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 4.

Art. 2 - Sede

C.E.R.P.A. ITALIA ETS ha sede legale in Trento (38122), Via Milano n. 104.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Il Consiglio Direttivo può stabilire l'istituzione o la soppressione di sezioni locali ovvero di sedi operative dell'Associazione, che opereranno sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi.

Art. 3 – Durata

La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 4 – Scopo e oggetto sociale

L'Associazione intende perseguire esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei

tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In particolare, l'Associazione ha lo scopo di contribuire alla promozione dell'inclusione sociale, contrastando la discriminazione e la marginalizzazione di qualsiasi individuo, in particolare di persone con disabilità, col fine di migliorare la qualità di vita, l'accessibilità ed usufruibilità degli ambienti antropizzati.

L'Associazione pone in essere attività tese a:

- rimuovere o alleviare lo stato di difficoltà e di bisogno in cui versano le persone in situazioni di disabilità o con specifiche necessità, riconducibile a cause diverse, ma aggravato dalle molteplici "barriere" architettoniche, ambientali, culturali e sociali che costituiscono una potente forma di discriminazione sociale;
- promuovere il superamento dei fattori e delle condizioni che, per cause diverse, impediscono la realizzazione dell'inclusione sociale quale diritto di ogni persona;
- favorire la tutela dei diritti civili, nel rispetto di quanto previsto dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità approvata il 13 dicembre 2006 per la quale uno dei principi fondanti è il concetto di accessibilità quale diritto umano delle persone con disabilità di vivere in maniera indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli ambiti della vita.

L'Associazione si propone di raggiungere con organizzazione propria, anche in collaborazione con altri singoli individui, enti e organizzazioni associative e imprese private sia nazionali che internazionali, oppure in convenzione con enti pubblici, il conseguimento delle proprie finalità attraverso:

- azioni di contrasto all'esclusione ed all'emarginazione sociale mediante strumenti informativi, divulgativi e tramite la gestione di servizi di natura socioassistenziale rivolti in particolare alle persone con disabilità e ai loro familiari;
- la realizzazione di interventi diretti o di collaborazione a sostegno di politiche sociali tese al superamento del concetto di "barriere architettoniche" per ambire a quello di "benessere ambientale" secondo il quale l'ambiente costruito e relazionale deve essere valutato tenendo nella corretta prospettiva i problemi e i disagi vissuti dagli anziani, dai disabili, dai bambini e da chiunque si trovi in situazione di fragilità al fine di contrastare qualsiasi forma di discriminazione sociale;

- azioni dirette a sensibilizzare, in qualsiasi forma, il rispetto dei diritti civili con particolare riferimento ai diritti delle persone con disabilità, anche attraverso la promozione della conoscenza e dell'applicazione delle convenzioni internazionali in materia;
- l'attivazione di centri di informazione sulle problematiche connesse con l'accessibilità e fruibilità del territorio nel suo concetto più ampio e democratico;
- lo sviluppo di analisi ed approfondimenti nell'ambito dell'accessibilità, usabilità, sicurezza e mobilità volte all'inclusione di tutti gli individui;
- un'opera di divulgazione e sensibilizzazione sui temi dell'accessibilità, usabilità e inclusione dell'intero ambiente antropizzato, dell'utilizzo di ausili, della domotizzazione ambientale, della sicurezza, dell'orientamento, della mobilità, della comunicazione, dei servizi sociosanitari, della normativa vigente e della giurisprudenza in tema di diritti esigibili, destinati in modo particolare alle persone con disabilità, persone anziane e loro familiari;
- realizzazione, implementazione ed aggiornamento di banche dati consultabili dalla rete internet gratuitamente, suddivise in bibliografia, normativa e giurisprudenza, materiali, esempi, quesiti.

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi associativi, può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che ritiene opportune e ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali, sempre nel rispetto della normativa di riferimento.

L'Associazione può aderire e/o costituire, con delibera da adottarsi dal Consiglio Direttivo, ad altre associazioni, imprese sociali od enti quando ciò torni utile al conseguimento dei propri fini associativi.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 19 maggio 2021, n. 107.

L'Associazione può realizzare altresì attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 117/2017.

Art. 5 – Gli Associati

L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli Enti del Terzo settore e senza scopo di lucro, nonché le società lucrative che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze e versino la quota associativa.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Non è possibile prevedere alcuna discriminazione in relazione all'ammissione degli associati né alcuna differenza di trattamento fra associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 6 - Ammissione, decadenza ed esclusione dell'Associato

L'ammissione all'Associazione è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato e indirizzata al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo comunica all'interessato l'ammissione e il nominativo è annotato nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo può deliberare di comunicare all'interessato l'eventuale rigetto della domanda di ammissione con provvedimento motivato entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.

Sul provvedimento di rigetto l'interessato può ricorrere all'Assemblea entro 60 giorni dalla pronuncia del Consiglio Direttivo: l'Assemblea delibera sul ricorso previa specifica convocazione.

La qualità di Associato si perde, senza necessità di deliberazione, per decesso.

La qualità di Associato si perde, senza necessità di deliberazione, dal trentesimo giorno successivo al termine previsto per il versamento della quota associativa annua.

L'esclusione dell'Associato è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, per comportamento contrastante con gli scopi e le finalità dell'Associazione e per violazione di obbligo statutario.

Prima di deliberarne l'esclusione deve essere contestato per iscritto all'Associato l'addebito, con facoltà di controdedurre entro un termine congruo e, comunque, non inferiore a cinque (5) giorni.

L'Associato può liberamente recedere dall'Associazione in ogni momento, comunicando per iscritto la propria volontà: il Consiglio Direttivo dichiara la presa d'atto e la conseguente cancellazione dal libro degli Associati

L'Associato che, per qualunque ragione, perde detta qualifica non ha diritto sul patrimonio dell'Associazione né diritto alla restituzione delle quote associative versate, le quali sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 7 - Doveri e diritti dell'Associato

L'Associato ha il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletto negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- essere rimborsato dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività

prestata, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 117/2017;

- conoscere l'ordine del giorno dell'Assemblea, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;

- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;

- votare in Assemblea, anche a mezzo delegato, esprimendo singolo voto, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale – nel caso di persone giuridiche –, purché iscritto da almeno tre mesi nel libro degli Associati.

- L'Associato ha il dovere di:

- rispettare il presente statuto e eventuali regolamenti dell'Associazione;

- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;

- versare la quota associativa secondo l'importo e i termini stabiliti.

Art. 8 – Volontariato

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, i quali sono iscritti in un apposito registro quando svolgano la loro attività in modo non occasionale.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, neppure dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e

documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese forfettari.

I volontari sono assicurati secondo quanto stabilito dall'art. 18 del D. Lgs. n. 117/2017.

Art. 9 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea degli Associati;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 3) il Vicepresidente;
- 4) l'Organo di Controllo;
- 5) il Revisore (ove incaricato).

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30 comma 5 del D. Lgs. n. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 comma 2 del Codice Civile non è attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 10 – Assemblea degli Associati

L'Assemblea è composta da tutti gli Associati.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria secondo quanto stabilito nel presente statuto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal membro del Consiglio Direttivo di età anagrafica maggiore e nomina un Segretario.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione, con qualsiasi strumento anche telematico, in forma cartacea e/o informatica (es: SMS, PEC, E-mail, ecc.) al recapito risultante dal Libro degli Associati oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione, e con preavviso non inferiore a quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza.

La convocazione deve contenere l'ordine del giorno dell'adunanza, il luogo (fisico o virtuale), il giorno e l'ora di svolgimento dell'adunanza e può prevedere che l'adunanza si tenga esclusivamente mediante mezzi telematici, di telecomunicazione e/o videoconferenza.

L'Assemblea può svolgersi attraverso mezzi telematici, di telecomunicazione e/o

videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si dà atto a verbale:

- a) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli Associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

Il voto si esercita in forma palese, tranne quello che riguardi la decisione su un Associato. Dell'Assemblea è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, conservato presso la sede dell'Associazione.

Art. 11 - Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea:

- stabilisce il numero dei membri del Consiglio Direttivo e li elegge;
- nomina e revoca tutti i componenti degli organi dell'Associazione;
- approva il bilancio;
- delibera sull'azione di responsabilità verso componenti degli organi sociali;
- delibera sulle modificazioni dello statuto;
- delibera su scioglimento, liquidazione, estinzione dell'Associazione o altre

modificazioni dell'atto costitutivo;

- delibera su tutti gli altri oggetti secondo quanto stabilito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

Art. 12 - Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli Associati, presenti in proprio o per delega, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli Associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta.

Ciascun Associato può riportare un massimo di due deleghe.

Art. 13 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea che modifica l'atto costitutivo o lo statuto dell'Associazione è straordinaria.

L'Assemblea straordinaria delibera validamente con la presenza di almeno 3/4 degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera validamente lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di 3/4 degli Associati.

Ciascun Associato può riportare un massimo di due deleghe.

In caso di urgenza, l'Assemblea straordinaria è convocata, con le medesime modalità e con preavviso non inferiore a sette (7) giorni.

Art. 14 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, sono di competenza del Consiglio Direttivo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli Associati;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti alle attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque (5) membri a un massimo di undici (11), eletti dall'Assemblea degli Associati, e rimane in carica fino all'approvazione del bilancio del quarto esercizio dalla nomina.

I membri sono rieleggibili senza limiti di mandati.

Al Consiglio Direttivo si applica l'art. 2382 del Codice Civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza, nonché l'art. 2475-ter del Codice Civile quanto al conflitto di interessi.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei membri e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale: eventuali limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non a conoscenza del terzo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno due membri, con qualsiasi strumento anche telematico e con preavviso non inferiore a cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza.

In caso di urgenza, il Consiglio è convocato, con le medesime modalità e con preavviso non inferiore a 24 ore.

La convocazione deve contenere l'ordine del giorno dell'adunanza, il luogo (fisico o virtuale), il giorno e l'ora di svolgimento dell'adunanza e può prevedere che l'adunanza si tenga esclusivamente mediante mezzi telematici, di telecomunicazione e/o videoconferenza.

Le adunanze del Consiglio possono svolgersi attraverso mezzi telematici, di telecomunicazione e/o videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si dà atto a verbale:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Alle adunanze del Consiglio Direttivo è convocato anche l'Organo di Controllo.

Il Consiglio Direttivo può invitare a partecipare alle adunanze terzi soggetti, senza diritto di voto.

Le adunanze del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente, o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dalla persona designata dai membri presenti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, dirime il voto

del Presidente.

Art. 15 – Presidente e Vicepresidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri a maggioranza dei presenti.

Art. 16 - Organo di controllo

L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. n. 117/2017. Ai sensi dell'art. 2397 c.c. comma 2, in caso di organo monocratico, il componente deve essere un revisore contabile iscritto al relativo registro, mentre, nel caso di organo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto dal Presidente dell'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo restano in carica fino all'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio dalla nomina e sono rieleggibili.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti: le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei

presenti.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni associative o su determinati affari.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti può essere attribuita all'Organo di controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, ovvero affidata ad un Revisore legale dei conti o di una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo partecipa alle adunanze del Consiglio Direttivo.

L'Organo di controllo cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.

Art. 17 - Revisore legale dei conti

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs n. 117/2017 tra gli iscritti al relativo registro.

Art. 18 - Risorse Economiche

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- proventi da attività diverse ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 117/2017;
- proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D. Lgs n. 117/2017;
- rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. n. 117/2017.

Art. 19 - I beni

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili: possono essere acquistati dall'Associazione e sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione.

Art. 20 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. n. 117/2017. L'Associazione utilizza il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 21 - Bilancio

I documenti di bilancio dell'Associazione o del rendiconto di cassa, ove ne ricorrono i presupposti, sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno o in alternativa da altra data non coincidente con l'anno solare. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. n. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall'Assemblea ordinaria entro sei (6) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

Art. 22 – Accordi con le pubbliche amministrazioni

Qualsiasi tipologia di accordo tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche è deliberata dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione.

Art. 23 - Personale retribuito

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura, ai sensi dell'art. 16 D. Lgs. n. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da eventuale specifico regolamento adottato dall'Associazione.

Art. 24 - Libri sociali obbligatori

L'Associazione tiene obbligatoriamente:

- a) il libro degli Associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo.

I libri di cui alla lettera c) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall'organo competente.

Art. 25 - Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. n. 117/2017.

Art. 26 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi al Codice Civile.